



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE  
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO  
00142 - Roma- Viale Aldo Ballarin, 42**

---

**Accordo quadro biennale  
per l'esecuzione di lavori di natura edile ed impiantistica  
per la riqualificazione dell'immobile strumentale  
denominato Palazzo Mazzoni  
sito in via Spinola 11 – 00154 Roma**



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Contratto a misura**

**Direttore dei lavori:**

**Arch. Luca Gasperini**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Gasperini', on a white background.

**Responsabile Unico del Procedimento:**

**Ing. Paolo Poscia**

## Sommario

### Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI .....	3
DEFINIZIONI .....	4
PREMESSA .....	4
<b>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....</b>	<b>5</b>
Art. 1. Oggetto del contratto.....	5
Art. 2. Descrizione del fabbricato oggetto del contratto .....	6
Art. 3 Ammontare del contratto .....	7
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni .....	8
Art. 5. Durata del contratto.....	9
Art. 6. Procedura di aggiudicazione e requisiti di partecipazione.....	10
<b>CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>11</b>
Art. 7. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere. ....	11
Art. 8. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi.....	11
Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	12
ART. 10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	13
<b>CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>14</b>
Art. 11. Consegna e inizio dei lavori .....	14
Art. 12. Modalità di esecuzione e termine dei singoli contratti applicativi .....	14
Art. 13. Penali in caso di ritardo .....	16
<b>CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>17</b>
Art. 14. Remunerazione degli Interventi .....	17
Art. 15. Lavori in economia .....	18
<b>CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>20</b>
Art. 16. Anticipazione .....	20
Art. 17. Pagamenti in acconto .....	20
Art. 18. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo.....	22
Art. 19. Revisione prezzi .....	22
<b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>23</b>
Art. 20. Cauzione provvisoria e definitiva .....	23
Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore .....	23
Art. 22. Fidejussione a garanzia finale.....	23
<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>25</b>

Art. 23. Adempimenti in materia di sicurezza .....	25
<b>CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>27</b>
Art. 24. Subappalto.....	27
<b>CAPO 9. CONTENZIOSO .....</b>	<b>30</b>
Art. 25. Riserve - Contenzioso – Foro competente .....	30
Art. 26. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	30
<b>CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....</b>	<b>32</b>
Art. 27. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	32
Art. 28. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo .....	32
Art. 29. Collaudo contabile finale Accordo Quadro .....	33
<b>CAPO 11 - NORME FINALI .....</b>	<b>34</b>
Art. 30. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	34
Art. 31. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore .....	35
Art. 32. Gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali .....	35
Art. 33. Utilizzo di materiale riciclato e criteri minimi ambientali .....	37
Art. 34. Specifiche tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	38
Art. 35. Modalità di misurazione e valutazione dei lavori.....	39
1. Demolizioni.....	39
2. Malte e calcestruzzi .....	39
3. Opere murarie.....	40
5. Opere da pittore.....	40
6. Intonaci.....	40
7. Pavimenti.....	41
8. Rivestimenti.....	41

## RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI

- ✚ “Codice”: il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- ✚ “Decreto semplificazioni bis”: d. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108;
- ✚ “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- ✚ “CGA”: il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., di cui al D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 per quanto applicabile;
- ✚ “TUSL”: il Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro approvato con decreto legislativo 30 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- ✚ “Decreto MIT DL”: il decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

✚ “RUP”: Responsabile Unico del Procedimento.

## DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- b) ESECUTORE / APPALTATORE / ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- e) CONTRATTO APPLICATIVO: contratto attraverso il quale l'Accordo Quadro trova pratica applicazione;

## PREMESSA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di riqualificare il fabbricato ubicato in Roma, Viale Carlo Spinola 11 denominato “Palazzo Mazzoni”, intende stipulare un Accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 54, comma 3, del Codice cui affidare interventi di natura edile ed impiantistica che, nel corso della vigenza dell'Accordo, dovessero rendersi necessari.

L'accordo quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli **appalti da aggiudicare** nel corpo dell'Accordo durante il biennio di riferimento.

Dal punto di vista civilistico, nell'Accordo Quadro vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, **contratti applicativi** non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dall'Accordo Quadro discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre, bensì **l'unico obbligo**, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, **di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti)** le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo.

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi dei lavori, i quali dovranno essere svolti presso l'immobile in oggetto.

## CAPO 1. NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

### **Art. 1. Oggetto del contratto**

1. Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di interventi di natura edile ed impiantistica necessari per la manutenzione e l'adeguamento dell'immobile strumentale, denominato Palazzo Mazzoni, sito in via Spinola 11- 00154 Roma. L'immobile è oggetto di vincolo monumentale emanato con D.D.R. 03/03/2011 ai sensi dell'art. 10 co.1 co. 4 lettera f) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., pertanto necessita di preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza sia per le opere interne che per le facciate nonché per le opere "staccate" dall'edificio se implicino "l'aderenza" o "l'appoggio" di un nuovo manufatto a quello vincolato senza necessità della previa imposizione di un vincolo indiretto.
2. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 54 del Codice, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato "Assuntore" o "Appaltatore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante"), in occasione della sottoscrizione di contratti applicativi per l'affidamento dei lavori sopra citati.
3. In via indicativa e non esaustiva le lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro rientrano nelle seguenti categorie:
  - Opere edili per eventuali bonifiche di materiali contenenti amianto o soggetti a specifiche normative inerenti allo smaltimento;
  - Opere edili ed impiantistiche per la manutenzione e adeguamento dei servizi igienici e della rete di distribuzione acqua calda sanitaria ACS;
  - Eventuali prove e verifiche finalizzate alla certificazione di materiali già in opera;
  - Opere edili puntuali per la realizzazione di eventuali compartimentazioni antincendio compresa la posa in opera di porte tagliafuoco;
  - Opere edili di finitura interne (tinteggiature, controsoffitti, pavimentazione ecc.);
  - Opere di manutenzione e sostituzione serramenti interni;
  - Opere edili di fornitura in opera di pareti mobili opache e vetrate;
  - Opere edili per la razionalizzazione/realizzazione vie di esodo;
  - Opere di manutenzione infissi esterni;
  - Opere edili di impermeabilizzazione ed isolamento;
  - Opere di manutenzione aree esterne pavimentate e relativi impianti;
  - Opere di tinteggiatura opere in ferro esterne ed interne.
  - Opere di sistemazione del verde e aree esterne;
  - Opere di manutenzione ed installazione impianti idrici e antincendio interni ed esterni;
  - Opere impiantistiche per la manutenzione, l'adeguamento e l'integrazione degli impianti e dei componenti elettrici, speciali e ausiliari esistenti inclusa ogni attività di verifica e certificazione (Di.Co., Di.Ri., Cert REI, verifica degli impianti di messa a terra D.P.R. 462/2001, ecc.);
  - Opere impiantistiche relative agli impianti termici, di climatizzazione, ventilazione e trattamento d'aria, antincendio, per la manutenzione, l'adeguamento o l'integrazione degli impianti esistenti a servizio dei singoli ambienti e nelle zone comuni;
  - Opere impiantistiche per la manutenzione, l'adeguamento e l'integrazione delle reti Lan, impianti TV, TVCC, diffusione sonora e allarme.

4. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed impiantistica, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per l'adeguamento antincendio del fabbricato in oggetto. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
5. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi
6. L'esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

## **Art. 2. Descrizione del fabbricato oggetto del contratto**

1. L'appalto interessa un complesso a destinazione uffici per i dipendenti dell'Istituto.  
L'edificio denominato Palazzo Mazzoni, fino agli anni '70 fu sede del "Convitto Vittorio Locchi" dell'IPOST, successivamente a partire dagli anni '80 fu trasformato ad uffici. L'immobile ha un accesso carrabile su Via Spinola 11 ed è articolato su tre piani fuori terra ed un piano seminterrato, per un totale di circa 4.500 mq.  
Al fine di consentire il riavvio dell'attività ad uffici, ricorre la necessità sia una serie di verifiche ed interventi di manutenzione ordinaria diffusi su componenti edilizie ed impiantistiche in ragione del prolungato periodo di inutilizzo, sia interventi di manutenzione ed adeguamento finalizzati alla acquisizione delle necessarie certificazioni, oltretutto gli interventi che medio tempore dovessero essere richiesti per la sicurezza e confort degli ambienti.  
La struttura portante originaria dell'edificio è in muratura di mattoni a faccia vista con solai in calcestruzzo armato. L'immobile ha una forma poligonale regolare che si sviluppa su tre lati di un ampio porticato antistante l'ingresso principale  
L'impianto si articola in due volumi a doppio piano, su due lati contrapposti, che si innestano in un terzo volume di forma ad L, posto sul lato di chiusura del cortile interno, con tre piani fuori terra dove sono ubicati, oltre agli uffici e relativi servizi, gli elementi di distribuzione verticale e al piano terra la Hall d'ingresso.  
Le facciate esterne, in cortina, sono in buono stato manutentivo. Infatti, sono sporadiche le situazioni di degrado del paramento murario, localizzate soprattutto nella zona perimetrale della chiostрина in corrispondenza dei parapetti della terrazza del piano secondo, e puntuali quelle che necessitano di recupero dell'integrità della superficie. Gli imbotti delle finestre sono in travertino ed in buone condizioni manutentive.  
Nella seconda metà degli anni '80 è stato realizzato un ampliamento del piano seminterrato per realizzare un archivio di servizio agli uffici, scavando direttamente una porzione della collina tufacea sotto il cortile di ingresso al piano terra. Negli stessi anni è stata operata una redistribuzione dei locali ai vari piani, con la realizzazione di pareti interne sia in muratura e che di tipo mobile, sono stati installati due elevatori e sono stati introdotti solai in lamiera grecata e cemento con armatura collaborante in alcune porzioni per ridividere le originali e monumentali altezze e sfruttare i locali ad uso ufficio. I serramenti sono stati sostituiti nell'ultimo intervento di adeguamento con serramenti in alluminio con vetrocamera e sono in sostanziale buono stato manutentivo. Le imbotti originarie in legno disegnate in fase di costruzione dal Mazzoni sono presenti solo in alcune zone dell'edificio.  
Il salone di ingresso a tripla altezza è caratterizzato da ampie vetrate, una pavimentazione in marmo bianco di carrara e verde alpi, e da una scala di forma semicircolare con struttura portante in c.a. completamente rivestita con boiserie in legno di pregio.  
I pavimenti degli uffici sono in linoleum al piano terra, primo e secondo. Fanno eccezione le aree comuni dell'ingresso e del piano secondo in marmo oltre ad alcuni uffici/aule al piano primo e gli uffici di rappresentanza al piano secondo dove sono in moquette. Nel piano seminterrato sono in gres.

I controsoffitti, ove presenti, sono in doghe metalliche e lastre di gesso ma necessitano di manutenzione/sostituzione.

I collegamenti verticali sono assicurati da due scale interne in c.a., dallo scalone a forma semicircolare già descritto e da due ascensori baricentrici recentemente sostituiti. Non vi sono scale di sicurezza esterne.

Nell'immobile sono stati realizzati un impianto di rilevazione fumi e un impianto antincendio provvisto di cassette UNI 45, un sistema di protezione dalle scariche elettromagnetiche tipo gabbia di Faraday, oltre all'impianto elettrico FM e d'illuminazione, l'idrico sanitario. Per il riscaldamento e raffrescamento è stato utilizzato un sistema con pompe di calore alimentate da singole unità esterne attualmente non funzionanti.

Nello stabile inoltre sono presenti: al piano seminterrato un locale centrale termica non più utilizzato, un locale cabina elettrica con cabina ACEA e al piano di copertura un locale idrico ed un locale ex centrale termica, nonché una torre evaporativa CdZ. Ad oggi non sono state rinvenute certificazioni in merito agli impianti presenti in situ. La copertura al piano secondo è in parte praticabile a terrazzo, con pavimentazione a quadrotti di cemento, e parte non praticabile. Quella di copertura del blocco centrale è praticabile e raggiungibile con scala esterna dal secondo piano.

In questo terrazzo sono ubicati alcuni locali tecnici e macchinari, lasciando una ampia superficie utilizzabile per eventuale ubicazione di nuovi impianti.

La presenza di amianto, ancora compatto, è stata riscontrata nel collante del pavimento in linoleum di alcune aree del fabbricato e nel controsoffitto zona uffici piano terra e primo, nella coibentazione di parti di tubazioni di impianti. Di ciò si dovrà tenere conto in fase di smaltimento di predetti materiali/manufatti.

2. Si segnala all'attenzione dell'Assuntore il particolare pregio dell'edificio oggetto del presente appalto, sottoposto a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 co.1 co. 4 lettera f) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. L'Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

### Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta a **€ 1.800.000,00 (Euro unmilioneottocentomila/00) IVA esclusa**, comprensivi di 50.000,00 € per l'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso; le opere sono suddivise nelle seguenti categorie a qualificazione obbligatoria:

	Descrizione opere	Categoria	Classifica	Importo lavori	%	Categoria Sub-appaltabile
prevalente	opere edili	OG 02	III	900.000,00 €	50,00	SI al 49,99%
scorporabile	impianti tecnologici	OG 11	III	850.000,00 €	47,22	SI
	oneri di sicurezza			50.000,00 €	2,78	SI
	totale			1.800.000,00 €	100,00%	

2. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari a **540.000,00 € (cinquecentoquarantamila euro)**.
3. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati nell'art. 4 comma 8 o su lavori in economia. Il ribasso offerto **non inciderà sulla capienza** dell'accordo quadro, ma verrà applicato sui citati listini di riferimento.

4. Non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro potrà essere quindi soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto ai relativi importi complessivi sopra indicati, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore.
5. La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di lavori che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, l'impresa aggiudicataria **non può esercitare** nei confronti della Stazione Appaltante **alcuna pretesa** a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti.
6. Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo è non ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo, non vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi è posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli contratti applicativi se si verificheranno le relative condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze non è definito alcun valore limite ma l'importo relativo verrà decurtato da quello a disposizione pari alla somma dell'importo dei lavori.
7. Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l'esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i "Costi e oneri per la sicurezza", quest'ultima potrà essere impiegata per l'esecuzione di lavori.
8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 14 e 15.

#### **Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni**

1. L'appalto è stipulato a **misura**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice, comprendendo essenzialmente lavori di natura edile ed impiantistica, entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro.
2. All'appalto sarà data attuazione con:
  - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di un "**Accordo Quadro**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
  - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di "**Contratti Applicativi**" per l'attivazione dei lavori a misura o in economia, conformemente ai termini e alle condizioni definite nell'Accordo Quadro. Ogni Contratto applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;
3. Il valore dell'Accordo Quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non provvederà alla stipula dei contratti applicativi. La Stazione Appaltante, pertanto, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.
5. Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori.
6. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

7. Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.
8. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezzi di riferimento di seguito specificati:
  - a. **Listino Prezzi edito dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche del Lazio**, ultima edizione vigente;
  - b. Prezzi informativi dell'edilizia ed. DEI ultima edizione vigente "Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione", "Architettura e Interior Design", "Impianti elettrici", "Impianti tecnologici".
9. I prezzi richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).
10. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo così ottenuto andranno aggiunti –ove necessario- gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto applicativo.
11. I prezzi si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzi aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verrà comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) anche nel caso in cui l'aggiornamento abbia riguardato uno solo dei due listini. Le versioni aggiornate dei prezzi verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attività non ancora iniziate.
12. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzi potrà provvedersi:
  - a. per assimilazione ai prezzi esistenti sui listini di riferimento;
  - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
  - c. in economia ai sensi dell'art. 15.
13. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
14. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
15. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.
16. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
17. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei formulari identificativi del rifiuto (FIR) che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.
18. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

## **Art. 5. Durata del contratto**

1. L'Accordo Quadro avrà durata complessiva di **24 mesi** decorrenti dalla data della **consegna del contratto applicativo n. 1** purché ciò non determini un impegno finanziario dell'Istituto superiore rispetto agli stanziamenti annuali stabiliti in bilancio.
2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante prima di tale data, la durata del contratto si intenderà protratta nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori indicata nel contratto applicativo relativo.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere o proroghe dell'Accordo Quadro, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente comma 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
6. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2; non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

#### **Art. 6. Procedura di aggiudicazione e requisiti di partecipazione**

1. L'Appalto sarà affidato mediante il ricorso ad una **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 con le modifiche apportate dall'art. 51 comma 1 del d. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, con applicazione, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del Codice, del criterio **del minor prezzo**, con le modalità previste dall'art. 97, comma 8 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale **OG2, Classifica III** e nella categoria scorporabile di opere generali **OG 11 Classifica III**.
3. Ove l'appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a talune lavorazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, egli dovrà richiedere l'autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore di operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalità di cui all'art. 24 del presente CSA.
4. I lavori di natura **impiantistica** dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii..
5. Eventuali lavori di bonifica di materiali contenenti **amianto** dovranno essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dell'iscrizione alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

## CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### **Art. 7. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.**

1. L'Assuntore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Al fine di soddisfare l'aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti, l'Assuntore che abbia sede legale in altra regione deve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa secondaria della propria attività di impresa nel Comune di Roma.
3. Se l'assuntore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Assuntore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L'Assuntore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Assuntore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Assuntore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Assuntore è obbligato a costituire un *Recapito Telefonico* che dovrà essere attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi. Il *Recapito Telefonico* dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa/cellulare, per segnalare 24 ore su 24 la necessità di esecuzione di interventi di urgenza.
7. L'indirizzo Mail sarà utilizzato anche per la conferma dell'ordine di intervento con carattere d'urgenza richiesto attraverso il recapito telefonico; nella mail sarà indicata anche l'ora e il giorno della richiesta telefonica;
8. La casella PEC, anch'essa costantemente operativa, sarà utilizzata per le formalizzazioni contrattuali.

### **Art. 8. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi**

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
  - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
  - c) i listini prezzi di cui all'art. 4 punto 8 del presente C.S.A.;
  - d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 20 e 21.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi, ancorché non materialmente allegati:
  - a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
  - b) eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento ove ne ricorrano le condizioni;
  - c) il Piano Operativo di Sicurezza;
3. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di

durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

4. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
5. Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all'ultimazione dei relativi lavori, intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante.
6. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.

### **Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a eventuali impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.
2. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
3. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
4. Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Interno (Mod. CERT. REI – DICH. PROD. – DICH. IMP. o - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1994 o direttamente dall'installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo

esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall' installatore.

5. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22/01/08 n. 37.
6. Le prestazioni oggetto del contratto non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività degli impiegati INPS e la funzionalità dei relativi impianti; pertanto le stesse, ove l'interferenza sarà inevitabile dovranno essere effettuate in orari non ordinari, nonché nelle giornate di **sabato, domenica e nei giorni festivi**, comunque in assenza di personale INPS. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 15 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.
7. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 06:30÷08:30 e 17:00÷18:30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

## **ART. 10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La ricezione dei contratti applicativi/ordinativi senza alcun riscontro contrario costituisce accettazione incondizionata degli stessi; la sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell'Assuntore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L'Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione degli contratti applicativi/ordinativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

## CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 11. Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale dell'Accordo Quadro, in seguito a consegna generale dei lavori, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Assuntore.
2. L'effettivo inizio dei lavori coincide, però, con la data di consegna del contratto applicativo n. 1.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna generale dei lavori- di cui al comma 1- il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione ovvero di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell' Assuntore e degli eventuali subappaltatori.
6. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori verranno sanzionati nei termini di cui all' art. 13.
7. La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
8. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 12. Modalità di esecuzione e termine dei singoli contratti applicativi**

1. Gli interventi oggetto dei singoli Contratti applicativi, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del fabbricato descritto all'art. 1.

2. I singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità, l'Assuntore dovrà sempre garantire gli interventi richiesti e dovrà garantire quando richiesto l'esecuzione di più interventi contemporaneamente anche su più siti.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore.
4. L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. Le modalità operative saranno le seguenti:
  - 1.1 la Direzione Lavori trasmetterà all'Assuntore tramite **MAIL** un'apposita segnalazione di intervento;
  - 1.2 l'Assuntore, **entro e non oltre 5 giorni lavorativi** dalla segnalazione, a seguito di **sopralluogo**, provvederà a redigere ed a trasmettere, con stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali;
  - 1.3 la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore Lavori, inserirà uno o più preventivi in un **Contratto applicativo** che firmato digitalmente sarà inviato **tramite PEC** da sottoporre alla **firma digitale** dell'Assuntore;
  - 1.4 l'Assuntore, **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione del contratto applicativo, **restituirà via PEC lo stesso contratto firmato digitalmente** per accettazione;
  - 1.5 l'Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i **5 (cinque) giorni lavorativi** successivi alla ricezione della PEC del contratto applicativo (anche se non ancora restituito in PEC il contratto applicativo firmato digitalmente per accettazione);
  - 1.6 dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC del contratto applicativo decorre la durata fissata per l'ultimazione dell'intervento;
  - 1.7 il giorno successivo all'ultimazione dell'intervento l'Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull'ultimazione stessa;
  - 1.8 il Direttore lavori controllerà la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'intervento e verificherà le quantità di lavorazioni eseguite ai fini della contabilità.
6. Ai sensi del comma 5, l'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
  - essere redatti secondo le prescrizioni del Codice e del Decreto MIT DL nei limiti di vigenza;
  - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.
7. A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potrà richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune con facoltà di procedere alla relativa approvazione e/o rettifica.
8. L'Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.

Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso,

saranno anticipati dall'Assuntore a cui verranno rimborsati entro il termine di giorni 60 dalla loro presentazione formale alla Direzione lavori.

9. Nel Contratto applicativo, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l'inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 5; la durata dei lavori potrà non coincidere con la sommatoria delle durate dei singoli interventi (che dovranno essere indicate), stante la possibilità di eseguire più lavorazioni in parallelo.
10. Per ogni intervento inserito in un contratto applicativo dovranno essere indicati:
  - a. la descrizione e la localizzazione dell'Intervento da eseguire;
  - b. il Computo Metrico Estimativo;
  - c. la durata prevista per l'esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
  - d. ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione dell'Intervento.
11. L'Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con il Contratto applicativo (inizio entro 5 giorni e durata in giorni come prescritto nel Contratto in PEC). Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal Contratto applicativo o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio immediato dei lavori o l'esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento; l'ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
12. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.
13. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i Contratti applicativi ed a lavorazioni contemporanee.
14. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti.
15. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell'appalto devono indossare il tesserino di identificazione.
16. Prima dell'inizio dei lavori la ditta appaltatrice consegna l'elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l'autorizzazione all'accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in elenco).
17. L'utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.
18. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
  - della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
  - dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione ovvero di certificato di collaudo.

### **Art. 13. Penali in caso di ritardo**

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 11 e 12, secondo

il seguente prospetto:

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 12: **0,10 % (zerovirgoladieci per cento) dell'importo dell'intervento per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**
  - Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: **0,10 % (zerovirgoladieci per cento) dell'importo dell'intervento per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**
2. In ogni caso, la sommatoria delle penali applicate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del **10 per cento** dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso, il Committente potrà risolvere l'intero Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.
  3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
  4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

## CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### **Art. 14. Remunerazione degli Interventi**

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a **misura**. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli contratti applicativi. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Decreto MIT DL.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità all'art. 15 del Decreto M.I.T. DL.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui ai listini indicati all'art. 4 comma 8. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa dal Direttore dei lavori.
5. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
6. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
7. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 15.

8. Gli oneri relativi al compenso a discarica dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei **Formulari identificativi del rifiuto** che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.

### **Art. 15. Lavori in economia**

1. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, e per le quali non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia secondo le seguenti modalità,
  - a) **Mercedi operaie:**  
costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto applicativo; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 25,00% (venticinqueper cento) per utile e spese generali; si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
  - b) **Materiali e noli:**  
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all' art. 4 comma 8, edizione vigente alla data di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d'asta.  
Qualora non compresi nei prezzi suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 25,00% (venticinqueper cento) per utile e spese generali.  
Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.  
Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 25,00% (venticinqueper cento).
2. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
2. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
3. Il prezzo orario della manodopera è riferito all'orario giornaliero, dalle 7:00 - 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
5. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 25% della paga oraria.
6. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 10% della paga oraria.
7. Per lavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% della paga oraria.

8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 35% della paga oraria.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

## CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

### **Art. 16. Anticipazione**

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice, ove richiesto dall'Appaltatore, sarà concessa l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura vigente *ratione temporis* alla data di sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto applicativo.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione – ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
  - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
  - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 10 gennaio 1989.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 17.

### **Art. 17. Pagamenti in acconto**

1. Per ogni singolo contratto applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
2. Per ogni singolo contratto applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento.
3. I pagamenti verranno effettuati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e con rate di acconto di importo non inferiori a **€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00)**, ad eccezione dell'ultima rata, previo presentazione di fattura in formato elettronico (come indicato al comma 6). Non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5bis del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50 per cento** da

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
  - a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
6. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "**split payment**"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
7. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche*" relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco IPA: **UF5HHG**. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente: Il Codice Identificativo di Gara (**CIG**).
8. Le contabilità dei lavori relativi a contratti applicativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.
9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
10. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.
11. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:
  - a) all'acquisizione di ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
  - b) all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori;
  - c) alla trasmissione, qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento precedente;
  - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
  - e) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della ri-

chiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattando una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

13. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.

### **Art. 18. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo**

1. Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 17, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo generale previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 17 comma 6.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 17 per quanto applicabili.

### **Art. 19. Revisione prezzi**

Ai sensi del d. L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5 % rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In questi casi, si dovrà procedere a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80 % di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili.

## CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

### **Art. 20. Cauzione provvisoria e definitiva**

1. Le modalità di costituzione della cauzione sono contenute nella lettera d'invito.

### **Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata dell'accordo quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 11 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del "certificato di collaudo dell'accordo quadro" di cui all'art. 29 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultimo contratto applicativo e risultante dal corrispondente certificato di collaudo o regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
  - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
  - partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo del contratto;
  - partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del contratto;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e agli operai (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00 .
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario/stabile, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

### **Art. 22. Fidejussione a garanzia finale**

1. Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell'accordo quadro, si conviene e si determina che lo svincolo della garanzia di cui all'art. 20 del presente Capitolato, è disposto solo a seguito della sottoscrizione ad

opera delle Parti del verbale di collaudo finale ed a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari al **5% dell'importo complessivo del contratto**, maggiorato dell' I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo e validità per due anni;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

## CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### **Art. 23. Adempimenti in materia di sicurezza**

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che prima della consegna generale dei lavori sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'accordo quadro e dei dati identificativi dell'Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del d.Lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso d.Lgs. n. 81/2008, il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del d.Lgs. n. 81/2008, l'Impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e tenerne conto nella predisposizione del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Verbale della riunione di coordinamento".
6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) l'indicazione dell'esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,;
  - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
  - e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto n. 81 del 2008;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008;ed entro 5 giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi di durata superiore a 5 uomini giorno:
  - g) il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (d.Lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
  - i) il Piano Operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere (ove presente);

7. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art. 13.
8. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ove presente) nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
9. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
10. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
11. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
12. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
13. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
14. Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento per il Direttore dei Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direttore dei Lavori.
15. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

## **CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 24. Subappalto**

1. In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa in vigore all'atto della pubblicazione del bando e per tutte le prestazioni che, ai sensi del presente Capitolato Speciale di Appalto, non debbano essere eseguite in proprio dall'appaltatore.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), l'Appaltatore non può cedere il contratto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso.
4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, deve provvedere a depositare, presso l'Istituto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni subappaltate, il contratto/i di subappalto, in copia autentica dal quale si evinca l'importo complessivo delle lavorazioni affidate, il ribasso percentuale applicato dal subappaltatore, i prezzi unitari delle lavorazioni subappaltate e gli oneri per la sicurezza che l'affidatario corrisponderà alla società/impresa subappaltatrice. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Il subappalto di lavori è sottoposto ad autorizzazione amministrativa indipendentemente dall'importo del contratto, dalla sua misura percentuale rispetto all'importo del contratto d'appalto o dalla percentuale di manodopera impiegata nelle lavorazioni.
7. Nel caso in cui subappaltatori già autorizzati non abbiano prestato alcun tipo di attività nel periodo di contabilizzazione del SAL già liquidato dalla stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta e timbrata anche da parte del subappaltatore, attestante l'assenza di prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.
8. La mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai subappalti o cottimi e alle forniture con posa in opera o di detta dichiarazione comporterà la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti all'appaltatore, secondo le disposizioni vigenti in materia.
9. L'appaltatore, nella programmazione dei lavori, deve tener conto dei tempi necessari per ottenere le dovute autorizzazioni.
10. È fatto divieto assoluto all'appaltatore, in assenza del provvedimento di autorizzazione emesso dalla stazione appaltante, di consentire al subappaltatore o al cottimista di eseguire parte dei lavori.

11. Tra le verifiche di competenza della stazione appaltante sono compresi anche alcuni accertamenti (ad esempio Durc, informazioni prefettizie ecc.) il cui esito potrebbe richiedere tempi non compatibili con quelli previsti dall'art. 105, comma 18, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.. In tal caso il subappalto potrà essere autorizzato con riserva di revoca in caso di esito negativo
12. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'appaltatore ha l'obbligo di verificare il rispetto dei P.O.S. dei subappaltatori o cottimisti durante l'esecuzione delle prestazioni/lavorazioni e di inserire nella tessera di riconoscimento di ciascun soggetto operante per conto del subappaltatore/cottimista, gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/cottimo.
13. L'appaltatore può avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 276/2003 per le parti ancora in vigore e dagli articoli 30 e ss. del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., previa comunicazione obbligatoria alla Stazione Appaltante degli eventuali contratti di somministrazione di mano d'opera in corso. Tutte le norme del presente Capitolato poste a tutela dei lavoratori si estendono anche alla mano d'opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d'opera.
14. L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del sub-Appaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, prezzi e condizioni previsti dalla normativa vigente al momento di pubblicazione del bando.
16. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il sub-Appaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
17. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
18. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
19. Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
20. L'Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
  - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
21. L'INPS si riserva comunque di effettuare il pagamento diretto ai subappaltatori anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo o dalla legge.

## CAPO 9. CONTENZIOSO

### **Art. 25. Riserve - Contenzioso - Foro competente**

1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
3. Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
6. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procederà a norma degli artt. 205 e 208 del Codice.
9. Il Foro competente è quello di **Roma** ed è **esclusa la competenza arbitrale**.

### **Art. 26. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. La Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo, di interpellare il terzo.

## **CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 27. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 13.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 28.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 28.
4. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi del Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.

### **Art. 28. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo**

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori / collaudo è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli contratti applicativi siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo.

#### ***contratti applicativi di importo inferiore a € 200.000***

4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

#### ***in caso di contratti applicativi di importo superiore a € 200.000***

4. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All'esito positivo di detti collaudi parziali l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (d.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "*as built*" relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.

6. L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire per ciascun contratto applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 giorni dalla scoperta.
7. I lavori eseguiti a seguito dei singoli contratti applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

### **Art. 29. Collaudo contabile finale Accordo Quadro**

1. Entro centottanta giorni dalla data di scadenza dell'accordo quadro indicata all' articolo 10 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti applicativi la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti applicativi svolti nell'ambito dell'accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull' andamento dell'Accordo Quadro verranno riportate in un "Certificato di collaudo dell'accordo quadro".
2. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 20 del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 22.

## CAPO 11 - NORME FINALI

### **Art. 30. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
  - b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
  - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
  - e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
  - g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
  - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
  - m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
  - n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell' appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
  - p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori;
  - q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall'ultimazione dei relativi lavori;
  - r) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.

### **Art. 31. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

### **Art. 32. Gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali**

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei

lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo contratto applicativo.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
  - a. L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
  - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
  - c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
  - d. L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
  - e. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
  - f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.

6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
8. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.
9. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### **Art. 33. Utilizzo di materiale riciclato e criteri minimi ambientali**

1. All'attualità non si rinvencono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato tra quelle elencate nel d. m. 11/10/2017 Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare.
2. Fermo restando quanto esposto nel comma 1, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri di legge, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
3. L'Assuntore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica e di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai materiali di risulta provenienti da demolizioni e costruzioni, gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro devono prevedere, per quanto possibile, l'utilizzo di componenti edilizi che rispettino i seguenti requisiti:
  - Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati;
  - Non è ammesso l'uso di sostanze dannose per l'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;
  - Le componenti, parti o materiali usati non devono contenere sostanze pericolose così come individuate al punto 2.4.1.3 dell'allegato al DM 11/10/2017;
  - Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali;
  - almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

5. Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili gli interventi devono per quanto possibile prevedere:
- una distanza minima per l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione (punto 2.6.5 DM 11/10/2017)
  - il miglioramento delle prestazioni dell'edificio anche attraverso il contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto.

### **Art. 34. Specifiche tecniche sull'esecuzione dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori sarà effettuata seguendo attentamente le avvertenze e le modalità di applicazione dei singoli prodotti, indicate dalle società produttrici nelle relative schede tecniche (preventivamente consegnate alla D.L.), in modo da realizzare un lavoro a perfetta regola d'arte.
2. Il rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti impiegati deve essere integrale e dovranno essere rispettate anche per quelle voci in cui vengono usati termini quali "consigliabile" "preferibile" e quanto altro suggerito al fine di ottenere il migliore dei risultati e la massima durata nel tempo.
3. I prodotti proposti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della D.L. che, a suo insindacabile giudizio, potrà accettarli o meno.
4. Prescrizioni in caso di lavori di **adeguamento alle norme di prevenzione incendi**:
  - Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della resistenza al fuoco (murature, intonaci) dovranno essere muniti di marcatura **CE** e della documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco da presentare, a cura dell'Appaltatore, prima della posa in opera;
  - Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra la predisposizione a sua cura e spese di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli approvati dai VV.F. compresa la certificazione da parte di un professionista abilitato, che attesti la classe di resistenza al fuoco. Ai modelli dovranno essere allegati le documentazioni di legge tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore, etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento, certificato di prova dei prodotti omologati, dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall'installatore.
5. Prescrizioni in caso di **risanamento di strutture in cemento armato**:
  - demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
  - spazzolatura manuale delle armature ossidate (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura);
  - rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili;
  - pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;
  - passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;
  - accurato lavaggio della zona di intervento;
  - ripristino delle strutture in calcestruzzo degradato, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrinforzata e a ritiro compensato posto in opera con una resa di 17 kg/m<sup>2</sup> per centimetro di spessore.
  - Applicazione di fondo fissante e isolante a base di silicato di potassio applicato a pennello;
  - Applicazione di pittura minerale colorata a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo.

## **Art. 35. Modalità di misurazione e valutazione dei lavori**

### **1. Demolizioni.**

1. Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l'unità di misura compatibile con l'operazione in oggetto: mc., mq., m., Kg., cad.
2. Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri relativi alle spese generali ed agli utili di impresa, anche quelli concernenti l'esecuzione con modalità e precauzioni idonee a garantire la sicurezza e l'igiene dei lavori, a non danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri. Non sono altresì inclusi gli oneri relativi alle opere provvisoriale.
3. Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo con l'incremento relativo all'aumento di volume del materiale sciolto.
4. La stima del calo in basso con elevatore meccanico con portata fino a 500 g, quando non inclusa nei prezzi riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l'utilizzo dell'attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori al carico ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).
5. La stima dell'avvicinamento al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni per lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso con elevatore meccanico e trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione dei Lavori o necessiti comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di un area appropriata di raccolta).
6. I criteri di applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovranno seguire i seguenti criteri:
  - movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per trasporti effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,..) su percorsi percorribili con questi tipi di mezzi;
  - scarriolamento: per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano su percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia l'eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta;
  - scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell'appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).

### **2. Malte e calcestruzzi.**

1. Le malte e i calcestruzzi sono valutati a volume effettivo. La fornitura si considera franco cementizia.
2. Per lavori dove non fosse possibile l'utilizzo della betoniera vengono elaborate delle stime per malte confezionate a mano.
3. I conglomerati per le strutture in cemento armato si valutano a volume effettivo, cioè senza detrazione del volume occupato dalle armature.
4. La valutazione delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei più accreditati manuali.
5. Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore ai 4 m. Dette altezze vengono misurate tra il piano di effettivo appoggio ed il fondo delle casseforme

sostenute.

### **3. Opere murarie.**

1. In generale le opere murarie vengono misurate <al vivo>, cioè escludendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.
2. Nelle murature di spessore superiore a 15 cm, da misurarsi a volume, si detraggono i vuoti, per:
  - incassi larghi 40 cm per qualsiasi profondità e lunghezza, intendendosi così compensati gli oneri e magisteri per eventuale chiusura con qualsiasi tipo di muratura, anche di laterizi in coltello;
  - incassi o vuoti a tutto spessore, a cui sezione verticale retta abbia superficie a un metro quadrato.
3. Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie effettiva, con la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore a un metro quadrato.
4. Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.

### **5. Opere da pittore.**

1. Le tinteggiature interne a tempera e pitture lavabili, le tinteggiature esterne, su pareti piane e curve, soffitti, volte, ecc. saranno misurate a vuoto per pieno nella superficie della proiezione retta di ciascuna parete, senza tenere conto delle rientranze e sporgenze dovute a vani, fasce, ecc. con detrazione solo dei vani superiori a metri quadrati 2 (due), valore ottenuto eseguendo la misura tra i fili esterni delle mostre dei coprifili, sia nel caso delle porte delle finestre e porte finestre; in mancanza dei coprifili si misurerà il vano architettonico vero e proprio sia per infissi interni (porte ecc.) che esterni (finestre e porte finestre).
2. Per verniciature degli infissi in legno si osservano le norme seguenti:
  - per le porte interne a pannello pieno si computerà due volte la superficie ottenuta misurando le luci nette minime del vano architettonico (tra parete e architrave e tra spalla e spalla). Sono, pertanto, compresi in detta misurazione, le cornici, i coprifili, le mostre, ecc. e gli imbotti eventualmente esistenti sull'infisso di che trattasi;
  - per le porte vetrate, aventi il pannello pieno per circa metà altezza, si procederà come al paragrafo a) con l'avvertenza che la parte vetrata verrà computata una sola volta; l'altezza da terra della parte vetrata si misurerà dal filo inferiore in vista del vetro;
  - finestre esterne su strada; si computerà una volta la superficie ottenuta misurando le luci nette del vano architettonico (soglia-architrave; spalla-spalla). Sono pertanto, compresi in detta misurazione le cornici, la soglia interna in legno, l'architrave, i coprifili fino a terra, gli imbotti e relative cornici;
  - porte finestre su strada: si computerà due volte la superficie ottenuta, misurando le luci nette del vano architettonico con le modalità e tutti gli oneri elencati al punto c);
  - per le opere particolari quali: verniciatura di sportelli, canali, macchine, armadi, tramezzi, ecc. la misurazione se non contemplata dalle precedenti norme e voci dell'elenco prezzi, sarà eseguita per superfici effettivamente verniciate, solo trascurando lievi rientranze e sporgenze;
  - per le tubazioni di qualsiasi diametro, la misurazione sarà effettuata per mero lineare delle condotte;
3. Si precisa che l'offerta fornita dalla Ditta aggiudicataria di lavori è sempre comprensiva di ogni opera provvisoria necessaria (ponteggi, tiri in alto e in basso, ecc.) nonché dei trasporti sia nell'ambito del cantiere che all'esterno.

### **6. Intonaci.**

1. Gli intonaci sui muri o strutture di spessore superiore a 15 cm. si misurano "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene, ecc. le cui superfici non vengono sviluppate, fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

2. Per gli intonaci su parete di spessore inferiore a 15 cm. si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature,
3. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole, ecc. sono valutati secondo le superficie effettiva di applicazione.
4. Nei prezzi dell'elenco prezzi allegato sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m. dal piano di calpestio.

## **7. Pavimenti.**

1. La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purchè di superficie superiore a 0,50 mq. ciascuna.
2. A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

## **8. Rivestimenti**

1. La misurazione dei rivestimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.
2. A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.
3. Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento che vengono computati nelle misurazioni.

PER TUTTE LE ALTRE OPERE LE MODALITA' DI MISURAZIONE SARANNO QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA SPECIFICA (UNI).